



CITTÀ DI FOSSACESIA
PROVINCIA DI CHIETI



**REGOLAMENTO DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 9.2.2010
Entrato in vigore il 10 APRILE 2010

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle spese di rappresentanza e si prefigge di semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività relativa e di migliorarne la gestione.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza le spese sostenute dall'ente derivanti da obblighi di relazione connessi al proprio ruolo istituzionale ed a doveri di ospitalità o che trovano il loro fondamento nell'esigenza di perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine del comune, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere e apprezzare la propria azione svolta a vantaggio della collettività.
2. Tali spese, che concorrono in via diretta ed esclusiva ai fini istituzionali dell'ente e non rappresentano un mero atto di liberalità e cioè un depauperamento dell'ente pubblico al solo fine di arricchire un diverso soggetto, possono essere effettuate in occasione di:
 - a. visite di personalità o delegazioni italiane o straniere;
 - b. incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione comunale o da altri;
 - c. manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto;
 - d. cerimonie e ricorrenze.

Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:
 - a. Sindaco
 - b. Vice Sindaco
 - c. Assessori delegati nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4 - Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'amministrazione ed in occasione degli eventi di cui all'art. 2, comma 2:
 - a. ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
 - b. offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dagli Assessori che siano investiti di cariche pubbliche o dirigenti con rappresentanza esterna di Enti, Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva;
 - c. colazioni di lavoro o rinfreschi, giustificati da motivazioni di interesse pubblico, del Sindaco, Vice Sindaco, e Assessori delegati con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti; (ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza); tali colazioni, oltre che in occasione degli eventi di cui all'art. 2, comma 2, possono seguire ad incontri con amministratori o funzionari di altri enti o altre personalità di rilievo nel campo politico,

scientifico, culturale, sociale, incontri nei quali sia evidente l'ufficialità dell'occasione e /o la rappresentatività dei soggetti;

- d. cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.)
 - e. fornitura di acqua minerale, anche in occasione di sedute consiliari ed in ogni altra occasione di riunioni degli organi istituzionali;
 - f. acquisto, consegna o invio di omaggi (medaglie, targhe, coppe, fiori o corone, volumi, ect.) a personalità o componenti di delegazioni; le targhe, le coppe e gli altri premi di carattere sportivo, possono essere concessi solo in occasione di gare o manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale o nazionale, che si svolgano sul territorio comunale.
2. Costituiscono altresì spese di rappresentanza gli atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali, manifesti) in occasione di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi del Comune e dei dipendenti dell'amministrazione comunale.
 3. Rientra tra le finalità istituzionali del comune l'attività di finanziamento di spese per la formalizzazione di rapporti di amicizia con comunità locali esterne e per le iniziative che ne conseguono se sussiste un interesse della popolazione a tale attività ed un vantaggio morale o materiale diretto, la cui soddisfazione non sia sentita come estranea alla popolazione medesima.

Art. 5 - Casi di inammissibilità

1. Non sono ammesse le colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti Amministratori e/o dipendenti dell'Ente.
2. Non possono usufruire della colazione di lavoro a carico del Comune i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento.
3. Non è ammessa la colazione di lavoro per i componenti di Commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i Professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente.
4. Non rientrano tra le spese di rappresentanza oblazioni, sussidi e altri atti di beneficenza, né omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendente dell'ente.

Art. 6 – Impegno, liquidazione e pagamento

1. Il titolare del centro di responsabilità al quale la Giunta Comunale, con il Piano Esecutivo di Gestione, assegna risorse finanziarie destinate alle spese di rappresentanza, adotta la determinazione di impegno di spesa e provvede, su richiesta degli Amministratori, alle ordinazioni dei servizi e delle forniture di cui all' art. 4 nel rispetto del vigente regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia e del regolamento per il servizio di economato.
2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal titolare del centro di responsabilità indicato nel precedente comma 1 e pagate dal responsabile del servizio finanziario direttamente alla ditta fornitrice, salvo che si sia fatto ricorso al servizio economato, nel qual caso si seguono le disposizioni di tale ultimo regolamento.